

La temporanea importazione

L'introduzione in territorio unionale di beni comporta, in linea generale, la presenza di una operazione di importazione che genera a livello di imposizione sia profili IVA che profili inerenti i Dazi doganali.

Nel caso delle yacht o comunque delle imbarcazioni da diporto è molto frequente che un mezzo iscritto in un registro Extra EU arrivi in acque territoriali unionali.

Poiché è evidente che spesso ciò accade a solo fini temporanei, di norma meramente diportistici, le norme unionali prevedono specifici requisiti per considerare tali fattispecie come una importazione non definitiva, ma temporanea. Evitando l'imposizione di dazi ed Iva.

In particolare, il regolamento europeo 2446/2015 disciplina l'esenzione totale di dazi nel caso di importazione di mezzi di

trasporto, sia stradale, sia come nel nostro caso adibiti alla navigazione marittima.

All'art 212 comma 2 viene stabilito quanto segue:

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio



o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione; b) sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.

La recente circolare 8/2025 dell'Agenzia delle dogane ha chiarito che nel caso delle navi o imbarcazioni ad uso commerciale (commercial Yacht) deve farsi riferimento all' art 217

lettera b) del sopra citato regolamento e dunque il tempo in cui è concessa la temporanea importazione è quello limitato al solo "tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto".

Questo chiarimento è importante perché fa uscire tali mezzi dalla naturale categoria dei mezzi destinati alla navigazione marittima di cui alla lettera e) dello stesso articolo. Che infatti parla di uso privato e prevede 18 mesi.

Diversamente, dunque, per i mezzi di stessa natura ma ad uso privato "no commercial yacht" tale regime si applica con l'entrata in acque territoriali, fatto salvo a titolo facoltativo la possibilità di optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime della temporanea importazione utilizzando il modello 71-01 RD.

Tale regime prevede poi l'applicazione dell'esenzione anche alle operazioni di manutenzioni e ricambi.

